

Bruxelles, 16 ottobre 2023
(OR. en)

14076/23

LIMITE

ENV 1110
COMER 122
MI 844
ONU 75
CONSOM 358
SAN 581

Fascicolo interistituzionale:
2023/0329(NLE)

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	13280/23 - COM(2023) 542 final
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione - Adozione

1. La convenzione di Minamata sul mercurio (la "convenzione"), che è stata negoziata sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), è stata adottata a Kumamoto, in Giappone, il 10 ottobre 2013 ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. È stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio¹. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni e i rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.

¹ GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4.

2. La quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione (COP 5) si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 a Ginevra (Svizzera). Le parti contraenti saranno invitate a deliberare, tra l'altro, in merito alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione, per estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio, nonché in merito alle proposte di modifica dell'allegato B, per ampliarne l'ambito di applicazione introducendo una data definitiva per l'eliminazione progressiva dell'uso del mercurio in un processo di fabbricazione.
3. Il 22 settembre 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare in materia a nome dell'Unione europea alla COP 5². Secondo la proposta, è opportuno che l'Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B della convenzione nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con l'*acquis* dell'Unione o con la proposta dell'Unione contenuta nella decisione (UE) 2021/727. Nella misura in cui sono menzionate nella proposta della regione Africa, l'Unione dovrebbe sostenere le modifiche dell'allegato A della convenzione in quanto riguardano le lampade, l'amalgama dentale e i cosmetici.
4. In vista della COP 5, nella riunione del 12 settembre 2023 il gruppo "Questioni ambientali internazionali" (Questioni internazionali legate alle sostanze chimiche/sinergie) ha considerato le informazioni necessarie da includere nella posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla COP 5 della convenzione di Minamata. A seguito di tali discussioni, dopo la presentazione della proposta della Commissione, la presidenza ha preparato un testo di compromesso, contenuto nel documento 13283/23, che è stato ritenuto accettabile dal gruppo "Ambiente" il 27 settembre 2023. A ciò ha fatto seguito la messa a punto giuridico-linguistica del documento 13489/23.
5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
- adottare la decisione riportata nel documento 13489/23 tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni;
 - informare il Parlamento europeo della sua decisione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

² Doc. 13280/23.